

Bologna, 21 Settembre 2021

## CIRCOLARE N 6/21

### Oggetto: Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi (Green Pass) in ambito lavorativo

Con il Decreto Legge 16 settembre 2021 sono state emanate ulteriori disposizioni sull'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass). Tali disposizioni si applicano, a partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sia nel settore pubblico che nel settore privato nonché per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni di tipo consulenziale.

Per il settore privato secondo quanto richiamato all'art.4 del medesimo Decreto, i datori di lavoro sono tenuti a verificare che i lavoratori si presentino sul luogo di lavoro in possesso di green pass (certificazione verde COVID 19) e di esibirlo su richiesta.

**Per l'organizzazione di tali verifiche i Datori di Lavoro devono definire, entro il 15 ottobre p.v. le modalità organizzative ed operative affinché i controlli avvengano al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro (o a campione).** Il Decreto indica diverse disposizioni fra cui:

- L'obbligo di individuare con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento.
- I lavoratori non in possesso di Green Pass valido o che ne sono privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro o all'atto del controllo, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione.
- Il lavoratore "assente ingiustificato mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro, senza conseguenze disciplinari, ma senza retribuzione.
- Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione verde, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.
- L'obbligo di applica anche ai lavoratori che svolgono la propria attività lavorativa nell'ambito della formazione, del volontariato o della consulenza
- La mancata attuazione di queste disposizioni comporta sia per il datore di lavoro che per il lavoratore sanzioni significative (fino a 1000€ per i datori di lavoro, fino a 1500€ per i lavoratori).
- La non applicazione di tale obbligo ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla circolare del Ministero della Salute. Per questi lavoratori non vi è l'obbligo di presentare il Green Pass.

Oltre alla difficoltà organizzativa nell'attuazione delle disposizioni del Decreto, si aggiungono anche quelle di tutela della privacy dei dipendenti e di chiunque acceda in azienda, allo scopo sono auspicabili/attese linee guida del Governo «per la omogenea definizione delle modalità organizzative»

A disposizione per chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti

Il Presidente

Ing. Lorenzo Pieri



SAFETY ECOTECHNIC SRL  
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA:  
VIALE FELSINA, 7 40139 BOLOGNA  
TELEFONO 051/540312  
FAX 051/6244014  
settore.tecnico@safetynecotechnic.it  
C.F. 04075730376  
P.IVA 00698261203  
CAPITALE SOCIALE € 45.000,00 I.V.A  
REG. SOC. TRIB. BO 57655  
C.C.I.A.A. BO 337876

Per non ricevere più le circolari Safety Ecotechnic inviare la disdetta a mezzo mail ([settore.tecnico@safetynecotechnic.it](mailto:settore.tecnico@safetynecotechnic.it)) o fax (051 6244014).